

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 377, 391, 435, 1112, 1655, 1882, 1973, 2090, 2143, 2198 e 2932/bis-A

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE GAMBINI)

Comunicata alla Presidenza il 20 marzo 2001

SUL

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio – deliberato dall’Assemblea il 17 giugno 1998 – dell’articolo 5
e del comma 3 dell’articolo 11 del testo proposto dalla 10^a Commissione permanente
per i

DISEGNI DI LEGGE

Istituzione dell’Agenzia italiana per il turismo (377)

d’iniziativa dei senatori PAPPALARDO, LARIZZA e MICELE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1996

Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche (391)

d’iniziativa dei senatori MICELE, LARIZZA, PAPPALARDO, CADDEO, LAURICELLA, SCIVOLETTO e VELTRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1996

Disciplina per il rilancio del turismo (435)

d’iniziativa dei senatori WILDE e CECCATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1996

Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica, e norme sull’accesso a talune professioni del turismo (1112)

d’iniziativa dei senatori COSTA, CAMO, ZANOLETTI, RONCONI e CIMMINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1996

Riforma della legislazione nazionale del turismo (1655)

**d’iniziativa dei senatori GAMBINI, ALBERTINI, LARIZZA,
CARCARINO, DE CAROLIS, FIORILLO, PALUMBO, CAZZARO,
FERRANTE, FORCIERI, MACONI, MICELE, PAROLA,
PETRUCCI, NIEDDU, UCCHIELLI e MIGNONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1996

Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217,
recante legge-quadro sul turismo (1882)

**d’iniziativa dei senatori POLIDORO, LAVAGNINI, PALUMBO,
MONTAGNINO e GIARETTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1996

Carta dei diritti del turista (1973)

d’iniziativa del senatore DE LUCA Athos

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1997

Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell’innovazione
tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e
delle attività economiche relative alla produzione ed alla
commercializzazione dei servizi turistici (2090)

**d’iniziativa dei senatori DEMASI, COZZOLINO, PONTONE,
TURINI, MAGGI e PEDRIZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1997

Modifica all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a sostegno dei servizi turistici (2143)

d'iniziativa dei senatori LAURO, MELUZZI, CENTARO, LA LOGGIA, TERRACINI, BETTAMIO, PIANETTA, ASCIUTTI, MUNDI, TONIOLLI, SELLA DI MONTELUCE, LAURIA Baldassarre, DE ANNA, GRECO, CONTESTABILE, TOMASSINI, D'ALÌ, SCHIFANI, TRAVAGLIA, MANFREDI, PASTORE, MANCA, VENTUCCI, FILOGRANA, GRILLO, MUNGARI e CORSI ZEFFIRELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1997

Legge quadro sul turismo (2198)

d'iniziativa dei senatori TURINI, LAURO, CUSIMANO, MACERATINI, PONTONE, MONTELEONE, CURTO, DE CORATO, RECCIA, FLORINO e MARRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1997

Disposizioni tributarie per favorire gli investimenti nel settore delle imprese turistiche (2932)

d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1997

Trasformazione dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT) in società per azioni

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	6
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	7
– della 5 ^a Commissione permanente	»	8
– della Giunta per gli affari delle Comunità europee. . .	»	9
Disegno di legge e testo proposto dalla Commissione	»	10

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge è frutto di uno stralcio deliberato dall'Assemblea del Senato nel giugno del 1998 dal disegno di legge-quadro sul turismo. L'Ente nazionale per il turismo svolge un ruolo importante per la promozione di un settore fondamentale per l'economia nazionale e per recuperare taluni ritardi che L'Italia sconta in tale campo rispetto agli altri paesi europei. I vincoli stabiliti legislativamente, che – pur nel quadro di un complessivo recupero di efficienza realizzato recentemente – costituiscono tuttora ostacolo ad una gestione dinamica, rendono opportuna la proposta contenuta nel disegno di legge di trasformare l'Ente in una società per azioni.

L'articolo 1 del testo rinvia ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni, la disciplina della composizione del capitale sociale della società così istituita e una serie di altre norme attinenti alla sua attività.

Rispetto alla composizione del capitale sociale si compie la scelta di superare il carattere esclusivamente pubblico della società per azioni in cui sarebbe trasformato l'ENIT; seguendo invece l'esempio della Società italiana per i beni culturali – SIBEC, istituita dalla legge n. 352 del 1997, il capitale sociale è inizialmente assegnato interamente allo Stato e alle regioni, prevedendo tuttavia la possibilità di una successiva partecipa-

zione di altri soggetti pubblici e privati, tramite l'acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo non superiore al 49 per cento del capitale sociale sottoscritto dallo Stato e dalle regioni. Si ha così il vantaggio di consentire l'avvio immediato della trasformazione, senza sottostare all'alea dell'intervento privato. La nomina da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di una quota dei membri del consiglio di amministrazione avviene su designazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Sulla base di quanto previsto dal comma 8 la nuova società avrà il compito di realizzare le strategie promozionali e di informazione all'estero; svolgere attività di consulenza e di assistenza per lo Stato, per le regioni e per altri organismi pubblici in materia di promozione, individuando idonee strategie commerciali che permettano all'Italia di presentarsi in modo efficace sui mercati stranieri; organizzare un osservatorio sui mercati turistici e fornire alle regioni servizi per l'informazione turistica interregionale, anche sviluppando banche dati informative e diffondendole mediante supporti elettronici e per via telematica; organizzare e produrre servizi di consulenza, assistenza e collaborazione, in favore di soggetti pubblici e privati, per promuovere e sviluppare la certificazione della qualità dei servizi di accoglienza e di informazione ai turisti.

GAMBINI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

15 luglio 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MORANDO)

sul disegno di legge

29 settembre 1999

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta sul disegno di legge a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'articolo 1, comma 5, sia riformulato per aggiornare il riferimento ai documenti di bilancio e comprendere tutti gli oneri derivanti dal disegno di legge, compresi quelli relativi agli apporti al capitale sociale.

su emendamenti

11 gennaio 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta ad eccezione che sull'emendamento 1.23, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e sull'emendamento 1.27, per il quale il parere è contrario.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

sul testo unificato proposto dalla Commissione di merito per i disegni di legge nn. 377, 391, 435, 1112, 1655, 1882, 1973, 2090, 2143, 2198 e 2932-bis

(Estensore: PAPPALARDO)

6 ottobre 1999

Considerando che la direttiva 92/50/CEE, concernente gli appalti pubblici di servizi, non si applica, ai sensi dell'articolo 6, agli appalti pubblici di servizi aggiudicati ad organismi di diritto pubblico aventi carattere non industriale o commerciale - come vengono definiti dall'articolo 1, lettera *b*) della direttiva - sul disegno di legge in titolo la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole condizionato alla soppressione delle parole «e privati» sia all'articolo 1, comma 4, lettera *c*), sia all'articolo 1, comma 6, lettera *d*) del disegno di legge e all'inserimento, all'articolo 1, comma 8, dopo le parole: «può costituire società» delle parole «che perseguano fini di interesse generale». Allo stesso comma, dopo le parole «ad enti, a consorzi e a società» dovrebbero essere inserite le parole: «che perseguano fini di interesse generale ed». Tali modificazioni si rendono indispensabili giacchè l'articolo 1, comma 4, lettera *c*), prevede la conclusione senza gara di un contratto di programma con l'ENIT spa di importo superiore alla soglia di applicazione della direttiva 92/50/CEE.

La Giunta osserva altresì l'opportunità di inserire, nell'ambito delle disposizioni sui rapporti dell'istituenda ENIT spa con le regioni, di cui all'articolo 1, comma 4, specifiche disposizioni sul rispetto delle prerogative delle regioni a Statuto speciale e sottolinea l'esigenza di includere, fra le finalità dell'ENIT spa indicate all'articolo 1, comma 6, specifici riferimenti in merito ai collegamenti con le politiche e le iniziative comunitarie in materia di turismo.

La Giunta chiede, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, la pubblicazione del presente parere.

DISEGNO DI LEGGE

RISULTANTE DALLO STRALCIO

—

Art. 1.

(Istituzione dell'ENIT spa)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) è trasformato in società per azioni, di proprietà interamente pubblica.

2. La società di cui al comma 1 succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, beni, partecipazioni e gestioni sociali di pertinenza dell'ENIT.

3. La società ha sede in Roma ed opera realizzando e coordinando la comunicazione e la diffusione delle informazioni turistiche in Italia e all'estero attraverso una rete di uffici di rappresentanza di diverso livello.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

(Istituzione dell'ENIT spa)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) è trasformato in società per azioni, **di seguito denominata «ENIT spa»**. **Le azioni che costituiscono il capitale sociale assegnato allo Stato ed alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, come disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6, sono inalienabili. È ammessa la partecipazione al capitale sociale dell'ENIT spa di altri soggetti pubblici e privati, tramite acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo non superiore al 49 per cento del capitale sociale sottoscritto dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.**

2. *Identico.*

3. La società ha sede in Roma ed opera realizzando e coordinando la comunicazione e la diffusione delle informazioni turistiche in Italia e all'estero **anche** attraverso una rete di uffici di rappresentanza di diverso livello.

4. Sono organi dell'ENIT spa:

- a) l'assemblea dei soci;*
- b) il consiglio di amministrazione;*
- c) il presidente;*
- d) il collegio sindacale.*

5. Il consiglio di amministrazione dell'ENIT spa è composto di un numero di consiglieri da sette a nove, che sono nomi-

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Papalardo ed altri*)

4. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione, con proprio decreto, provvede:

a) a definire la composizione del capitale sociale, **la partecipazione dello Stato e le quote assegnate ad ogni singola regione e alle province autonome di Trento e di Bolzano;**

b) a determinare i casi di incompatibilità, al fine di evitare conflitti tra gli interessi privati di chi ricopre la carica di componente degli organi di amministrazione e di controllo e gli interessi della società;

c) a disciplinare le modalità di conclusione di un contratto di programma volto a regolare le attività ed i servizi che la società svolge per conto dello Stato, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e di altri organismi pubblici e **privati;**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nati dal Presidente del Consiglio dei ministri, scegliendoli tra imprenditori ed esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore turistico. Quattro o cinque consiglieri sono nominati su proposta delle confederazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative delle imprese del settore turistico. Tre o quattro consiglieri sono nominati su proposta della Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il Presidente è eletto dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti.

6. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, **in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,** sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione, con proprio decreto, provvede:

a) a definire la composizione del capitale sociale;

b) *identica;*

c) a disciplinare le modalità di conclusione di un contratto di programma volto a regolare le attività ed i servizi che la società svolge per conto dello Stato, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e di altri organismi pubblici;

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Papalardo ed altri*)

d) a definire le modalità di collaborazione con le sedi di rappresentanza italiane all'estero, al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali.

5. Al finanziamento del contratto di programma di cui al comma 4, lettera c), per il 1998 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base 14.1.2.1 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, allo scopo ritenendosi contestualmente abrogata l'autorizzazione di spesa relativa alla legge 11 ottobre 1990, n. 292, contenuta nella tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450. La misura degli stanziamenti per gli anni successivi verrà determinata con le modalità previste dall'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

6. L'ENIT spa:

a) realizza le strategie promozionali e di informazione all'estero, secondo gli indirizzi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) svolge attività di consulenza e di assistenza per lo Stato, per le regioni e per altri organismi pubblici in materia di promozione, individuando idonee strategie commerciali

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

d) a definire le modalità di collaborazione con le sedi di rappresentanza italiane all'estero, al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali **e di realizzare sinergie, intese e convenzioni operative;**

e) **a disciplinare le modalità di attuazione della partecipazione al capitale sociale di altri soggetti pubblici e privati prevista dal comma 1.**

7. Al finanziamento **degli oneri derivanti dal comma 1** e del contratto di programma di cui al comma 6, lettera c), per il **2000** si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2000-2002**, nell'ambito dell'unità previsionale di base **8.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato**, allo scopo ritenendosi contestualmente abrogata l'autorizzazione di spesa relativa alla legge 11 ottobre 1990, n. 292, contenuta nella tabella C della legge **23 dicembre 1999, n. 488**. La misura degli stanziamenti per gli anni successivi verrà determinata con le modalità previste dall'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

8. *Identico:*

a) realizza le strategie promozionali e di informazione all'estero, **nonchè di sostegno alla commercializzazione dei prodotti turistici italiani**, secondo gli indirizzi **generali per la promozione turistica dell'Italia all'estero che vengono fissati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;**

b) *identica;*

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Papalardo ed altri*)

che permettano all'Italia di presentarsi in modo efficace sui mercati stranieri;

c) organizza un osservatorio sui mercati turistici e fornisce alle regioni servizi per l'informazione turistica interregionale, anche sviluppando banche dati informative e diffondendole mediante supporti elettronici e per via telematica;

d) organizza e produce servizi di consulenza, assistenza e collaborazione, in favore di soggetti pubblici e privati, per promuovere e sviluppare la certificazione della qualità dei servizi di accoglienza e di informazione ai turisti **ed i processi di innovazione delle imprese turistiche, ivi compresa la standardizzazione dei servizi turistici su scala nazionale, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità e club di prodotto, nonché la diffusione dei marchi di qualità ambientale già esistenti, con particolare riguardo all'accesso alla certificazione europea International Standardization Organization (ISO).**

7. L'oggetto sociale previsto nello statuto della società assicura il perseguimento delle finalità dell'ente originario e di quelle di cui al comma 6 **e lo svolgimento di attività di promozione e di sostegno alla commercializzazione del prodotto turistico.**

8. L'ENIT spa, per il raggiungimento degli scopi sociali, può costituire società e partecipare, anche con quote di minoranza, ad enti, a consorzi e a società aventi scopi analoghi o affini ai propri.

9. L'ENIT spa si avvale del personale dipendente dell'ENIT in servizio alla data di costituzione della società. Per l'eventuale passaggio di dipendenti dell'ente ad altre

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) *identica*;

d) organizza e produce servizi di consulenza, assistenza e collaborazione, in favore di soggetti pubblici e privati, per promuovere e sviluppare la certificazione della qualità dei servizi di accoglienza e di informazione ai turisti;

e) **riferisce annualmente alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sulle iniziative, promozioni ed attività svolte e sugli obiettivi raggiunti.**

9. L'oggetto sociale previsto nello statuto della società assicura il perseguimento delle finalità dell'ente originario e di quelle di cui al comma 8.

10. L'ENIT spa, per il raggiungimento degli scopi sociali, può costituire società **che perseguono fini di interesse generale** e partecipare, anche con quote di minoranza, ad enti, a consorzi e a società aventi scopi analoghi o affini ai propri.

11. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Papalardo ed altri*)

amministrazioni pubbliche si applica la disciplina recata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 2.

(Abrogazione di norme)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 4, è abrogata la legge 11 ottobre 1990, n. 292, e successive modificazioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

12. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi di amministrazione dell'ENIT spa, la gestione dell'Ente resta affidata agli attuali organi di amministrazione.

Art. 2.

(Abrogazione di norme)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 6, è abrogata la legge 11 ottobre 1990, n. 292, e successive modificazioni.